

del 9 gennaio 2015

- 1** **OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL NUOVO REGOLAMENTO**
- 2** **OICVM: L'ESMA PONE IN CONSULTAZIONE UN DISCUSSION PAPER SULLE DIFFERENTI CATEGORIE DI AZIONI**
- 3** **APPLICAZIONE DELL'AIFMD E LINEE GUIDA SUGLI ETFs E ALTRI TEMI DI UCITS: L'ESMA AGGIORNA LE Q&A**
- 4** **INVESTMENT-BASED CROWDFUNDING: L'ESMA PUBBLICA UN'OPINION ED UN ADVICE**
- 5** **SICUREZZA DEI PAGAMENTI TRAMITE INTERNET: EBA PUBBLICA LE LINEE GUIDA**
- 6** **EBA: PUBBLICATA LA DRAFT FINALE DI RTS E LE LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE BANCARIA**
- 7** **EBA: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA FINALI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI NEL SETTORE BANCARIO EUROPEO**
- 8** **BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 3° AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 262/2005 E LE NUOVE ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB, ISTITUTI DI PAGAMENTO, IMEL, SGR E SIM**
- 9** **CRD IV: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL TUF E AL TUB**
- 10** **AZIONI A VOTO PLURIMO: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI**
- 11** **DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI ALLA CLIENTELA RETAIL: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE**
- 12** **ENTI DI INTERESSE PUBBLICO: CONSOB FORNISCE CHIARIMENTI SULL'INDIPENDENZA DEI REVISORI DEI CONTI E DURATA DEGLI INCARICHI**
- 13** **ADEGUAMENTO AIFMD: PROROGA DEI TERMINI**



1 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL NUOVO REGOLAMENTO

In data 20 dicembre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2014 sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50).

Nello specifico, il Regolamento individua:

- i) i soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni statistiche;
- ii) le informazioni oggetto degli obblighi di segnalazione statistica; nonché
- iii) le tempistiche e le modalità di invio delle predette informazioni.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le prime segnalazioni dovranno essere effettuate con riferimento ai dati relativi al primo trimestre del 2016 ed ai dati annuali relativi al 2016.

2 OICVM: L'ESMA PONE IN CONSULTAZIONE UN DISCUSSION PAPER SULLE DIFFERENTI CATEGORIE DI AZIONI

In data 23 dicembre 2014 l'ESMA ha posto in consultazione un *discussion paper* relativo alle diverse categorie di azioni di OICVM disciplinate dalla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (UCITS IV).

La Direttiva riconosce la possibilità per gli OICVM di offrire ai propri investitori diverse categorie di azioni, tuttavia non specifica se e in quale misura tali categorie possono differire tra di loro.

L'ESMA ha rilevato diverse prassi nazionali per quanto attiene alle categorie di azioni consentite e, pertanto, ritiene opportuno delineare una visione che sia comune a tutti i paesi dell'Unione Europea.

A tali fini, il *discussion paper* riporta la visione dell'ESMA per la determinazione di una definizione condivisa sugli elementi costitutivi di una categoria di azioni, e delinea possibili approcci per quanto attiene la differenziazione delle categorie di azioni di un OICVM.



Il documento precisa inoltre che l'ESMA, nel delineare la propria opinione, terrà conto del possibile impatto della stessa sulle prassi nazionali attualmente esistenti.

La scadenza per l'invio dei commenti è stata fissata al 17 marzo 2015.

3 APPLICAZIONE DELL'AIFMD E LINEE GUIDA SUGLI ETFs E ALTRI TEMI DI UCITS: L'ESMA AGGIORNA LE Q&A

In data 9 gennaio 2015 l'ESMA ha pubblicato l'aggiornamento alle proprie Q&A riguardanti:

- i) l'applicazione della Direttiva AIFM (sugli obblighi di reporting alle autorità nazionali);
- ii) le Linee Guida sugli ETFs e altri temi di UCITS (sui strumenti finanziari derivati).

4 INVESTMENT-BASED CROWDFUNDING: L'ESMA PUBBLICA UN'OPINION ED UN ADVICE

In data 18 dicembre 2014 l'ESMA ha pubblicato un'Opinion ed un Advice che delineano:

- i) la normativa europea applicabile all'*investment-based crowdfunding*;
- ii) una serie di temi da porre all'esame delle istituzioni dell'Unione Europea al fine di migliorare la convergenza regolamentare e di vigilanza.

Nello specifico l'Opinion si rivolge alle competenti autorità nazionali e:

- a) chiarisce quale sia il quadro regolamentare europeo da applicare all'*investment-based crowdfunding*, sottolineando come le norme europee attualmente vigenti possono essere applicate alle diverse piattaforme di *crowdfunding*, a prescindere dal modello di business utilizzato;
- b) fornisce indicazioni su come regolare le piattaforme operanti al di fuori del campo di applicazione delle norme UE armonizzate, sui principali rischi inerenti il *crowdfunding* e sulle componenti chiave di un regime normativo diretto a disciplinare e ridurre i predetti rischi.

L'Advice è invece diretto alle istituzioni europee ed evidenzia la preoccupazione per i forti incentivi che attualmente esistono ed inducono le piattaforme di *crowdfunding* a strutturarsi secondo modelli di business che non rientrino nell'ambito regolamentato.



Sulla base di tali premesse, l'ESMA sollecita un intervento legislativo per ridurre al minimo tali incentivi evidenziando alcune lacune normative che attengono all'applicabilità o meno di specifiche disposizioni contenute nella Direttiva 2004/39/CE (MIFID) e l'impatto della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (Direttiva Prospetto) sulle soglie attualmente esistenti.

5 SICUREZZA DEI PAGAMENTI TRAMITE INTERNET: EBA PUBBLICA LE LINEE GUIDA

In data 19 dicembre 2014 l'EBA ha pubblicato le Linee Guida sulla sicurezza dei pagamenti via internet ("*Guidelines on the security of internet payments*").

Le Linee Guida, che fanno seguito alla consultazione dello scorso ottobre, hanno l'obiettivo di fornire una solida base giuridica per la sicurezza dei pagamenti via internet in tutti gli stati membri dell'UE.

Nello specifico, le Linee Guida regolano i requisiti minimi a cui i fornitori di servizi di pagamento dovranno adeguarsi entro il 1 agosto 2015.

6 EBA: PUBBLICATA LA DRAFT FINALE DI RTS E LE LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE BANCARIA

In data 19 dicembre 2014 l'EBA ha pubblicato la propria bozza finale di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) e le Linee Guida in materia di pianificazione della risoluzione bancaria, in linea con quanto previsto dagli artt. 10 e 12 della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, "BRRD").

In particolare, gli RTS concernono il contenuto del *resolution plan* - prevedendo otto categorie di informazioni che dovranno necessariamente essere fornite dagli istituti di credito nel piano di risoluzione - nonché la valutazione della possibilità di risoluzione che dovrà essere operata dalle autorità di risoluzione.

Contestualmente, le Linee Guida emanate insieme agli RTS individuano le misure per ridurre o rimuovere gli eventuali ostacoli intervenuti nel corso della risoluzione.



7 EBA: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA FINALI SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI NEL SETTORE BANCARIO EUROPEO

In data 23 dicembre 2014, l'EBA ha pubblicato la versione finale delle proprie Linee Guida in relazione alle informazioni che devono essere fornite dalle istituzioni finanziarie che operano nel settore bancario europeo, in base alle disposizioni del Terzo Pilastro di Basilea II.

Le Linee Guida troveranno applicazione trascorsi sei mesi dalla loro pubblicazione nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

8 BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 3° AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 262/2005 E LE NUOVE ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB, ISTITUTI DI PAGAMENTO, IMEL, SGR E SIM

In data 22 dicembre 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il terzo aggiornamento alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 recante "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

L'aggiornamento fa seguito alla consultazione avviata lo scorso 10 settembre e conclusasi il 20 ottobre 2014.

Nella medesima data Banca d'Italia ha pubblicato le nuove "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM", sostituendo così le Istruzioni allegate al Provvedimento del 14 febbraio 2006.

Le nuove Istruzioni si applicheranno a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014, ad eccezione delle informazioni sulle esposizioni *in bonis* oggetto di rinegoziazione concesse dai singoli intermediari finanziari a clienti in difficoltà finanziaria (da fornire in nota integrativa), che si applicheranno a decorrere dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.



9 CRD IV: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL TUF E AL TUB

In data 19 dicembre 2014 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in consultazione lo schema del decreto legislativo recante modifiche alle disposizioni del TUB e del TUF inerente l'attuazione dell'art. 3 della Legge n. 154 del 7 ottobre 2014, il quale delinea i principi e i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"), sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

In considerazione del fatto che il termine di recepimento della Direttiva CRD IV è scaduto il 1 gennaio 2014, e che la delega dev'essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge 154/2014, avvenuta il 12 novembre 2014, il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 15 gennaio 2015.

10 AZIONI A VOTO PLURIMO: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

In data 31 dicembre 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 la delibera Consob n. 19084 del 19 dicembre 2014 relativa alle modifiche al Regolamento Emittenti.

Le modifiche recepiscono le novità normative introdotte in materia di azioni a voto plurimo contenute nel Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (c.d. Decreto Competitività), convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

Le modifiche sono dirette a rafforzare la trasparenza delle informazioni sugli assetti proprietari in modo da ridurre eventuali asimmetrie informative e garantire l'effettività degli obblighi di Opa in caso di passaggio di controllo.

Nello specifico, Consob ha chiarito quali sono le informazioni da includere nell'elenco degli azionisti della società che intendono avvalersi del voto maggiorato, tra cui rientrano i dati identificativi e il numero delle azioni detenute, e ha stabilito che le predette informazioni devono essere aggiornate con cadenza almeno mensile e devono essere messe a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Nel caso in cui le informazioni si riferiscano ad azionisti rilevanti (titolari di partecipazioni superiori al 2%) la società dovrà pubblicarle anche sul proprio sito internet.

Con riferimento all'accertamento dell'effettivo possesso delle azioni per almeno due anni, l'attestazione dovrà avvenire attraverso una comunicazione resa dagli intermediari alle società emittenti. A tal fine Consob provvederà a modificare il regolamento sulla gestione accentrata dei titoli azionari dematerializzati.



Per quanto attiene l'applicazione delle nuove disposizioni, relativamente alle offerte pubbliche d'acquisto e alla disciplina della trasparenza degli assetti proprietari, Consob ha confermato:

- che il calcolo delle soglie rilevanti ai sensi del TUF dev'essere effettuato in relazione ai diritti di voto e non più al numero delle azioni;
- nel caso in cui vi sia un superamento della soglia del 2% dovuta a variazioni cd. passive, relative a mutamenti della base di calcolo del capitale sociale o dei diritti di voto, non sussiste l'obbligo di comunicazione. Tale obbligo permane invece nei casi in cui vi sia il superamento delle altre soglie rilevanti ai sensi del TUF;
- che il criterio di calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di Opa sia effettuato anch'esso in relazione al numero dei diritti di voto anziché alle azioni;
- in caso di superamento cd. passivo delle soglie rilevanti sussiste l'obbligo di Opa esclusivamente qualora sia stato acquistato più del 30% delle azioni, negli altri casi è invece prevista un'esenzione.

La delibera è entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

11 DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI ALLA CLIENTELA RETAIL: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE

Con Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014, la Consob, in coerenza con quanto sarà dettagliatamente previsto in tema di *product governance* dalla Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"), fa proprie le recenti Opinion elaborate dall'ESMA ("*MiFID practices for firms selling complex products*" e "*Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements*") sulle condotte da tenere in fase di progettazione e commercializzazione di prodotti strutturati e/o complessi.

Con l'obiettivo di innalzare la tutela sostanziale dei risparmiatori, la Consob raccomanda agli intermediari che prestano servizi di investimento o che emettono prodotti finanziari distribuiti poi alla clientela a mezzo di altri intermediari di:

- i) astenersi dal commercializzare presso la clientela *retail* (nell'ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza "base") alcune tipologie di prodotti connotati dalla più alta complessità tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli di cui all'allegato alla Comunicazione (la raccomandazione non si applica ai servizi di gestione individuale o collettiva);



- ii) applicare nelle fasi di sviluppo, valutazione e commercializzazione dei prodotti finanziari un'adeguata *due diligence*, in coerenza con le connotazioni della propria clientela *target* di riferimento;
- iii) prevenire l'insorgere di conflitti di interesse soprattutto con riferimento al possibile doppio ruolo assunto dall'intermediario, di emittente e prestatore del servizio di investimento;
- iv) eliminare gli incentivi al personale che possono accentuare i conflitti d'interesse del venditore;
- v) avvalersi, con riferimento all'informativa da fornire al cliente, degli stessi metodi di valutazione e di simulazione usati a "fini interni" per la valutazione dei prodotti finanziari o per finalità di gestione del rischio.

Qualora l'intermediario scelga di disattendere la raccomandazione sull'astensione dalla distribuzione di prodotti complessi, ritenuti non adatti alla clientela *retail*, il vertice aziendale sarà tenuto ad adottare, sentito il parere degli organi e delle funzioni di controllo per i profili di rispettiva competenza, una specifica e motivata decisione sulla commercializzazione di tali prodotti.


In tal caso l'intermediario, in fase di commercializzazione dei prodotti complessi, dovrà informare il cliente circa il fatto che la Consob non ritiene il prodotto adatto alla clientela al dettaglio.

Gli intermediari sono tenuti ad implementare le raccomandazioni contenute nella Comunicazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015, informando Consob di tali decisioni.

12 ENTI DI INTERESSE PUBBLICO: CONSOB FORNISCE CHIARIMENTI SULL'INDIPENDENZA DEI REVISORI DEI CONTI E DURATA DEGLI INCARICHI

Con Comunicazione n. 0098233 del 23 dicembre 2014 Consob ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle sue Comunicazioni n. 0023665 del 27 marzo 2014 e n. 0057066 del 7 luglio 2014 interpretative dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 con riferimento all'indipendenza dei revisori dei conti degli enti di interesse pubblico (EIP) e alla durata degli incarichi ad essi affidati.

Nello specifico, le precisazioni, contenute nell'ultima Comunicazione, si sono rese necessarie a seguito dei chiarimenti interpretativi pubblicati dalla Commissione Europea lo scorso settembre, inerenti il regime transitorio in materia di rotazione obbligatoria sugli incarichi di revisione legale in corso di svolgimento su EIP, di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) n. 537/2014, e il momento di acquisizione dello *status*



di EIP, che, secondo quanto precisato dalla Commissione, determina il momento dal quale calcolare la durata massima dell'incarico ai fini della rotazione obbligatoria.

13 ADEGUAMENTO AIFMD: PROROGA DEI TERMINI

In data 31 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 192/2014 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Il Decreto contiene, fra l'altro, la proroga dei termini di adeguamento alla Direttiva AIFM al 30 aprile 2015.